



Università
degli Studi
di Palermo



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE, RICERCA APPLICATA PER LO SVILUPPO DI SOSTANZE BIOSTIMOLANTI DA UTILIZZARE IN SISTEMI VEGETALI

TRA

La "Mugavero Teresa s.a.s", con sede in SS 113 Km 201 CAP 90010-Campofelice di Roccella (PA) -Italia., di seguito denominato "Mugavero", Partita IVA IT03345020824, in persona di Teresa Mugavero, nato/a Petralia Sottana (PA) il 09/04/1956 nella sua qualità di Amministratore e domiciliato per la carica presso la sede della società.

E

l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche sezione di Palermo, di seguito denominato "IBBR-CNR", codice fiscale, C.F. 80054330586 P. IVA 02118311006, con sede in Via Ugo La Malfa,153,CAP90146 Palermo, rappresentato dal suo Direttore Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, nato a Brunico (BZ) il 15.11.1957 e residente a Firenze, Via Delle Gore n. 3, domiciliato per la funzione presso la Sede dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Bari.



Università
degli Studi
di Palermo



E

Il Dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE (Dip. STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, nel seguito riferito come "STEBICEF", codice fiscale 80023730825, con sede a Palermo in Viale delle Scienze - ed.16 - 90128 Palermo, rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza in qualità di Direttore pro-tempore nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

di seguito tutti e tre denominati congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- La Società "Mugavero Teresa s.a.s" è una società che commercializza e sviluppa prodotti per la nutrizione vegetale. Svolge attività innovativa nel campo agricolo, dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni avanzate per l'agricoltura. Il focus principale è la creazione di fertilizzanti di nuova generazione,



**Università
degli Studi
di Palermo**



biostimolanti, e induttori di resistenza, mirati a migliorare la salute e la produttività delle colture. Questi prodotti sono progettati per incrementare la resistenza delle piante a malattie e stress ambientali, garantendo al contempo un impatto ambientale minimo. La società si impegna nella ricerca scientifica, collaborando con istituti di ricerca e università per sviluppare formulazioni che siano sia efficaci che ecocompatibili. L'obiettivo è quello di fornire agli agricoltori strumenti avanzati per massimizzare i rendimenti delle loro colture, rispettando l'ambiente. La "Mugavero Teresa s.a.s" crede fermamente nell'innovazione come chiave per un'agricoltura sostenibile e produttiva.

- Il CNR è un Ente Pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con soggetti sia pubblici sia privati;



**Università
degli Studi
di Palermo**



- l'IBBR-CNR ha nel suo organico personale con le competenze specifiche e le attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal presente Accordo di collaborazione

- l'IBBR-CNR (nato dalla fusione di tre preesistenti Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra cui l'Istituto di Genetica Vegetale, IGTV), con Sede presso l'Area della Ricerca di Bari, afferisce al Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari del CNR e tra i suoi scopi istituzionali, ha quello di svolgere attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, integrando le esperienze dei singoli ricercatori e valorizzando la multidisciplinarietà delle ricerche. In particolare, le linee di ricerca svolte da IBBR-CNR sono:
 - o Linea 1 - Ricerca fondamentale in biologia in sistemi modello e in organismi di interesse agrario e naturale.
 - o Linea 2 - Salvaguardia, gestione, uso sostenibile e evoluzione delle biorisorse di interesse naturale, forestale e agrario.
 - o Linea 3 - Miglioramento delle specie e delle produzioni agroalimentari, forestali e industriali mediante strumenti genetici e biotecnologici.



Università
degli Studi
di Palermo



- o Linea 4 - Caratterizzazione e progettazione di biomolecole per lo sviluppo di biotecnologie di interesse agrario, industriale ed analitico.
 - o Linea 5 - Nutraceutica, alimenti funzionali e variabilità genomica e loro ruolo sulla salute e nella prevenzione di patologie umane.
- STEBICEF si pone l'obiettivo di creare, in sinergia con altre Istituzioni nazionali ed internazionali, una struttura trainante per la ricerca biologica, biotecnologica, chimica, farmaceutica ed ambientale in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di contribuire così al suo sviluppo accademico e scientifico.
- STEBICEF possiede il personale altamente qualificato e la strumentazione tecnico scientifica e i locali adeguati per condurre lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal presente Accordo di collaborazione ovvero per condurre studi microbiologici di caratterizzazione a livello molecolare, biochimico e metabolico di ceppi dal potenziale biotecnologico che potranno essere impiegati, ad esempio, nello sviluppo e produzione di biofertilizzanti a base microbica utili



**Università
degli Studi
di Palermo**



per la crescita e lo sviluppo e delle piante e rispettosi della salute dell'uomo e dell'ambiente.

- Le Parti condividono la considerazione che lo sviluppo di sistemi biotecnologici innovativi a basso impatto e sostenibili ed il loro uso in ambito agroalimentare rappresentano obiettivi specifici prioritari;
- Le Parti condividono l'opinione che la multidisciplinarietà degli approcci sperimentali, i diversi livelli di conoscenza, e le esperienze sviluppate nel settore pubblico e privato possano essere la base per lo sviluppo e l'utilizzo di biostimolanti innovativi e sostenibili, finalizzando le attività sia per ricerche di base che applicate;
- considerato che le Parti sottoscrittori del presente accordo concordano sull'utilità di attivare una forma di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando quei campi di sinergica progettazione operativa che possano risultare prioritari per la promozione della attività di ricerca di base, ricerca applicata per un'agricoltura sostenibile e a basso impatto;



Università
degli Studi
di Palermo



- considerato che si rende necessario attivare uno strumento che consenta l'attuazione e gestione delle attività in un quadro di snellimento delle procedure e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche, assicurando altresì l'eventuale reperimento di risorse finanziarie.

Tutto ciò premesso, che costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Art. 1- OGGETTO E FINALITA'

Le Parti hanno particolare interesse a potenziare la ricerca nelle tematiche tecnoco-sceintifiche sopra menzionate e riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di studio e formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Le Parti del presente accordo si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, il raggiungimento dei seguenti obiettivi potenziali:

1. individuare, attraverso approcci biotecnologici, nuovi principi attivi per attività d'interesse agrario;



**Università
degli Studi
di Palermo**



2. sviluppare nuovi prodotti biotecnologici innovativi e a basso impatto ambientale quali biofertilizzanti con attività di promozione della crescita delle piante (*plant-growth promoting* o PGP) a base microbica;
3. ottimizzare i processi di produzione per i biofertilizzanti innovativi, compresi i processi di fermentazione, separazione e stabilizzazione delle biomassa dei batteri con attività PGP;
4. saggiare in condizioni controllate e in vivo le attività dei prodotti biostimolanti e biofertilizzanti su specie di interesse agrario;
5. sviluppare progetti di ricerca congiunti o in collaborazione a valere sulla programmazione Regionale, Nazionale ed Europea su tematiche coerenti con i propri rispettivi scopi istituzionali;
6. promuovere la pubblicazione, on line e/o cartacea, dei risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di libri, riviste ed articoli divulgativi e scientifici, al fine di aumentare e diffondere il *know-how* delle tematiche affrontate;
7. favorire lo scambio di informazioni tra studiosi del settore anche di Università e di altri Enti di Ricerca regionali, nazionali o esteri, pubblici o privati.

Art. 2- IMPEGNI DELLE PARTI



Università
degli Studi
di Palermo



Le Parti si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della promozione della attività di ricerca di base, ricerca applicata finalizzata allo sviluppo di soluzioni biotecnologiche avanzate per un'agricoltura sostenibile e a basso impatto. Il rapporto di collaborazione si concretizzerà in attività e/o progetti che verranno preventivamente concordati tra le parti.

Art. 3 - RISORSE E ONERI FINANZIARI

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di attività specifiche della presente convenzione potranno essere costituite da finanziamenti o fondi di ricerca pubblici o privati, quali quelli provenienti da:

- Unione Europea;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Regioni;



Università
degli Studi
di Palermo



- altri Enti pubblici di Ricerca, Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali ed esteri;
- piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca;
- aziende private;
- donazioni pubbliche o private.

Nel presente Accordo nessun onere di carattere finanziario potrà ad alcun titolo essere posto a carico di ciascuna delle Parti. Le Parti si riservano comunque, ciascuno autonomamente dall'altro, la possibilità di contribuire direttamente con proprie risorse umane ed economiche alla realizzazione di particolari attività previste dal presente accordo.

Art. 4- RESPONSABILI SCIENTIFICI

Al fine di adottare le iniziative ed i provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, si indicano, di seguito, i responsabili scientifici delle parti contraenti in escussione:

- per Mugavero Teresa s.a.s., il Dott. Edoardo Vaccaro;
- per il CNR-IBBR, il Dott. Francesco Mercati ricercatore presso la sede IBBR di Palermo, co-responsabile dalla Dott.ssa Loredana Abbate, ricercatore presso la sede IBBR di Palermo;



Università
degli Studi
di Palermo



- per il dipartimento STEBICEF, il Prof. Giuseppe Mirko Nanzareno Gallo, Professore Associato presso l'Università degli Studi di Palermo

Art. 5- DURATA

La durata del presente accordo è fissata in 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta previo accordo scritto tra le parti, da comunicare entro tre mesi dalla data di scadenza a mezzo PEC e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

Art. 6- USO DEI RISULTATI E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni attività e/o progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili. Viceversa, per studi o ricerche classificati come riservati, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze brevettate che la stessa dimostri di possedere precedentemente all'entrata in vigore del presente



**Università
degli Studi
di Palermo**



accordo, o che la stessa possiede al di fuori dello stesso. La proprietà delle conoscenze tecniche e le procedure, non brevettate, sviluppate precedentemente all'avvio delle attività di cui al presente accordo sono e rimangono di proprietà della Parte che le ha generate. Le altre Parti non potranno pretendere alcun diritto su tali brevetti, conoscenze e procedure non brevettate e *know-how* a seguito della sottoscrizione del presente accordo.

I risultati e i dati delle attività condotte autonomamente nel quadro del presente Accordo saranno di proprietà della Parte che li avrà ottenuti e potranno essere diffusi e divulgati autonomamente.

Di contro, nel quadro del presente accordo i risultati ottenuti da attività interdipendenti, collegate e correlate che coinvolgano due o tutte Parti saranno di proprietà delle Parti coinvolte in tali attività e dovranno essere diffuse previo consenso tra le Parti citando le Parti coinvolte. Qualora tra questi risultati fosse individuata materia suscettibile di tutela attraverso diritti di proprietà industriale e intellettuale, questi saranno regolati dalla Normativa di riferimento e dai Regolamenti in materia adottati dalle Parti.

Nel contesto di collaborazione scientifica, pertanto, la titolarità dei risultati apparterrà congiuntamente alle



Università
degli Studi
di Palermo



Parti e, nell'interesse specifico di queste, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e ai fini di attivare ogni utile iniziativa diretta all'utilizzazione economica, le Parti concorderanno in dettagliati e successivi accordi le modalità di tutela, gestione e sfruttamento.

Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso Decreto, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza



Università
degli Studi
di Palermo



delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

Art. 8 - RECESSO DELLA CONVENZIONE

E' ammesso il recesso di ciascuna parte firmataria del presente accordo previa comunicazione da effettuare con almeno sei mesi di preavviso, attraverso posta elettronica certificata a firma del Rappresentante Legale o di un suo delegato. La parte recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Art. 9 - REGOLE DI DIVIETO USO NOME E/O LOGO

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa



Università
degli Studi
di Palermo



autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte. Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei



Università
degli Studi
di Palermo



dati delle persone fisiche e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui
rispettivi diritti sanciti dall'art. 7 e successivi del
Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse sorgere circa la
validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente
protocollo, qualora non dovesse essere risolta
amichevolmente tra le parti, è il Foro di Palermo.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso
d'uso ex art. 5 - comma 2 - del D.P.R. n. 131/86 s.m.i.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della
parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta in modo
virtuale dal CNR -IBBR-PA, ex art. 15 del D.P.R. 642 del
1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio
2018. Le altre Parti sceglieranno le procedure previste
dai propri regolamenti interni per l'eventuale
assolvimento dell'imposta d bollo.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AD ALTRE

DISPOSIZIONI



Università
degli Studi
di Palermo



Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa nazionale in materia.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Palermo, lì 26/02/2024

Per la Mugavero Teresa s.a.s.

L'amministratore Teresa Mugavero

Per l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR

Il DIRETTORE

Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin

Per Dipartimento STEBICEF

Il DIRETTORE

Prof. Vincenzo Arizza